



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario (relatore)
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

**Adunanza del 18 giugno 2020
Comune di Riolo Terme (RA)
Rendiconto 2017**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 780 del 28 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 redatta dall'Organo di Revisione del **Comune di Riolo Terme (RA)**;

VISTA la nota prot. n. 1015 del 3 marzo 2020, con le quali il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Ente con nota prot. n. 2345 dell'8 giugno 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma Teams, per la camera di consiglio del 18 giugno 2020;

UDITO il relatore;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte medesima (Sezione delle Autonomie, delibera n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto della gestione 2017).

L'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("[...] *verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,*

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”), ne definisce l’ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Occorre rammentare che l’esercizio 2017 ha segnato un’ulteriore tappa verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la richiamata deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che completa le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative ad istituti centrali per la nuova contabilità, quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall’Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

La suddetta attività di controllo svolta dalle Sezioni regionali della Corte dei conti rientra, inoltre, nell’ambito applicativo dell’art. 7, comma 7, della legge

n. 131/2003, con la conseguenza che la natura anche collaborativa del controllo implica la possibilità di segnalare agli enti interessati tutte le criticità e le irregolarità contabili riscontrate.

A tale riguardo, si evidenzia come nella vigente formulazione dell'art. 97 Cost., i principi dell'armonizzazione contabile, funzionali *in primis* alla tutela degli equilibri di bilancio, rappresentano di conseguenza anche il giusto e naturale presidio dell'azione amministrativa e di un suo indirizzo "*prodromico al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa*" (Corte cost., sentenza n. 247/2017).

2. L'esame delle criticità

Ciò precisato e passando all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2017 del Comune di Riolo Terme, si osserva che, dalla documentazione sottoposta all'attenzione della Sezione, sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento.

3. Approvazione del rendiconto oltre il termine di legge

3.1. Dall'esame del Questionario, come compilato dal Comune di Riolo Terme, è emerso che la delibera di approvazione del rendiconto è datata 12 maggio 2018, e dunque oltre il termine di approvazione del rendiconto stabilito dalla legge, termine fissato dall'art. 227 del TUEL al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Comune, in risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori, specifica che il mancato rispetto del termine di legge è dipeso dal fatto che "*nei primi mesi del 2017 si è definita ed attuata una nuova modalità di gestione dei servizi finanziari del Comune di Riolo Terme finalizzata a creare un presidio più organico del Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina. La messa a regime di tale modalità ha comportato qualche necessità di assestamento per assecondare la quale la proposta di Rendiconto, pur essendo approvata dalla Giunta entro il 30 aprile è stata iscritta in approvazione nel Consiglio del 12 maggio. Questo al fine di assicurare ai Consiglieri di avere tempi congrui per l'esame della documentazione*".

3.2. In proposito, la Sezione ritiene opportuno segnalare l'importanza del puntuale rispetto delle tempistiche normativamente fissate per l'adozione di documenti contabili fondamentali, che rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'Ente

e il cui mancato rispetto comporta l'immediata limitazione di alcune attività di rilevanza finanziaria (limiti all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto" anziché accertato, ex artt. 186 e 187 del Tuel; blocco delle procedure di assunzione di personale a qualsiasi titolo ex art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016; divieto di contrarre nuovi mutui ex art. 203, comma 1, lett. a) del Tuel), oltre alle sanzioni più gravi in caso del perdurante ritardo (fino allo scioglimento del consiglio comunale secondo la procedura dell'art. 141 del Tuel).

3.3 Ciò premesso, il Collegio evidenzia che il ritardo nell'approvazione del rendiconto risulta imputabile alle carenze di programmazione da parte dell'Ente, in quanto i relativi termini di legge dovevano essere tenuti in debita considerazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella riorganizzazione della gestione dei servizi finanziari all'interno dell'Unione dei Comuni.

4. Errori nella compilazione del Questionario

4.1 Dall'esame del Questionario sono emersi diversi errori nella compilazione.

In primo luogo, nella nota istruttoria venivano sollevati dubbi in relazione all'accantonamento di FCDE in conto competenza per il recupero evasione TARSU/TIA/TARES, che risultava essere di € 67.900,00, quando nell'allegato c) relativo al FCDE l'accantonamento per l'intero titolo I delle entrate risulta essere solamente di € 65.040,51. Inoltre, in relazione alla tabella 2.2 di pag. 32 del Questionario, si osservava l'assenza di accantonamenti al FCDE per "Tarsu-Tia-Tari", a fronte di residui al 31.12.2017 per € 282.504,49.

Nella risposta alla nota di chiarimenti istruttori, il Comune ha affermato che *"come si evince dal prospetto allegato al rendiconto e relativo al FCDE e alla sua composizione e, come ribadito dalla Corte dei Conti, l'importo del FCDE del titolo I delle entrate ammonta a € 65.040,51. Tale somma andava indicata nella riga relativa alla dicitura "Recupero evasione TARSU/TIA/TARES" (colonna Competenza esercizio 2017) al posto di quella, erroneamente indicata di € 67.900,00. In relazione alla tabella 2.2 della pagina successiva, la stessa somma di € 65.040,51 va indicata nella riga sottostante. Tale quota infatti non è FCDE relativo all'IMU (importo 0,00), ma FCDE relativo alla TARI. Alla luce di quanto sopra esposto, si provvede a correggere il questionario 2017"*.

In secondo luogo, all'interno del Questionario il Comune affermava, in riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, che erano stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche

se non ancora prescritti. Nella risposta alla nota istruttoria, l'Ente ha dichiarato che vi è stato un mero errore materiale nella compilazione del Questionario, che ha provveduto subito a correggere, e che la risposta corretta era "non ricorre la fattispecie".

Da ultimo, dal Questionario emergeva la mancata motivazione circa il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti. Infatti, dopo aver asserito che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito erano stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti contabili di bilancio, l'Ente dichiarava che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito non era stato adeguatamente motivato. Sentito sul punto, il Comune di Riolo Terme ha affermato che si trattava di un errore materiale, e che la motivazione consisteva nell'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale.

Anche in riferimento a quest'ultimo errore di compilazione, l'Ente ha provveduto alla correzione del Questionario.

4.2 Si ricorda, che ai sensi dell'art. 240 del Tuel *"I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario"* e che il postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che *"[...] I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile."*

4.3 Ciò premesso, il Collegio non può quindi che prendere positivamente atto dell'intervento autocorrettivo posto in essere dall'Ente, raccomandando al contempo una maggiore attenzione nella compilazione fin dall'inizio, per consentire il rispetto dei principi contabili di veridicità, attendibilità, chiarezza e comprensibilità sopra citati.

5. Cassa vincolata

5.1 Dalla documentazione acquisita emerge che l'Ente, al 31 dicembre 2017, a fronte di un fondo cassa complessivo di € 1.162.848,12, presentava una giacenza vincolata di importo molto esiguo (€ 93,27), che si ripeteva anche negli esercizi precedenti, tale da destare perplessità in riferimento alla corretta

applicazione dei dettami di cui al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 10.6), approvato con d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014.

5.2 Il Comune, in sede istruttoria, ha chiarito che *“La somma indicata in effetti viene da gestioni precedenti e molto indietro nel tempo. È stata effettuata una verifica ma non si è potuto risalire al tipo di vincolo. In mancanza di valide ragioni per il suo mantenimento si è ritenuto necessario richiedere lo svincolo”*.

Tale svincolo è stato richiesto al Tesoriere durante l'esercizio 2019, ottenendo risposta positiva e regolarizzando la situazione della cassa vincolata.

5.3 In proposito, la Sezione rammenta e sottolinea l'importanza, in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del Tuel che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal d.lgs. n. 126/2014, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia, per approfondimenti, alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180 del Tuel prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto, come in precedenza richiamato, di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il

finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

5.4 Ciò premesso, la Sezione valuta positivamente l'intervento autocorrettivo posto in essere dall'Ente e raccomanda una scrupolosa attenzione circa il rispetto dei principi contabili.

6. Gestione del fondo pluriennale vincolato (FPV)

6.1. Dall'esame del prospetto allegato b) al rendiconto 2017 - composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato -, inviato tramite BDAP, è emerso che tutti i residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato (di seguito, FPV) sono stati reimputati ad un solo esercizio.

In risposta alla richiesta istruttoria, il Comune ha dichiarato che *"le spese coperte dal Fondo sono state reimputate ad un solo esercizio, quello successivo, perché entro quello si ritiene di ultimare i lavori"*.

L'orizzonte previsionale limitato ad una sola annualità suscita dubbi in merito alla capacità programmatoria dell'Ente: dalla verifica analitica effettuata sulle risultanze contabili ed in particolare sul prospetto di cui sopra, allegato al rendiconto 2018, è emerso che, a fronte di un importo complessivo del Fondo al 31 dicembre 2017 di € 964.037,38, corrispondente a residui passivi tutti reimputati al solo esercizio 2018, gli impegni risultano per € 505.653,37 coperti da FPV, per € 34.126,18 riaccertati nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) e per € 424.257,83 rinviati all'esercizio 2019 e successivi. Tale riscontro, che evidenzia come una significativa quota - il 44% - dell'importo coperto da FPV e imputato al 2018, sia stato ulteriormente reimputato agli esercizi successivi, conferma le succitate perplessità.

6.2. La Sezione, richiamando la propria deliberazione 65/2019/PRSE, sottolinea che il principio della competenza potenziata stabilisce che il fondo pluriennale vincolato - quale componente del risultato di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull'equilibrio di bilancio - è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest'ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l'aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile.

La funzione del fondo pluriennale vincolato è dunque programmatoria e di

controllo e consiste nel rappresentare in modo trasparente, oltre che responsabile, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali legate all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente (sul punto, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4 del 2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali").

Peraltro, le Linee guida-questionario per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali relative al rendiconto 2017 richiedono che le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato debbano essere assoggettate a una rigorosa verifica in sede di rendiconto, sicché della gestione del predetto fondo pluriennale vincolato occorre dare – in sede di rendiconto – separata e puntuale evidenziazione.

Si ricorda che, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale e della valutazione *ex post* degli esiti gestionali del fondo, tra gli altri, rappresentano elementi fondamentali (cfr. Corte conti, Sez. autonomie, delib. n. 4/SEZAUT/2018/FRG):

a) l'esistenza dell'accertamento di entrata che rileva l'obbligazione giuridica perfezionata, scaduta ed esigibile - obbligazione che costituisce fonte di copertura della spesa a carattere pluriennale e adempimento ricognitivo che segna la "separazione" tra il momento dell'accertamento dell'entrata e quello dell'imputazione della spesa;

b) l'esistenza dell'impegno in uscita che legittima la formazione del fondo pluriennale vincolato;

c) la sussistenza della prenotazione di impegno per gara bandita nel caso di lavori pubblici; prenotazione che dovrà tradursi in obbligazione giuridica perfezionata nel corso dell'esercizio successivo a quello dell'avvio del processo di gara;

d) la sussistenza del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile.

6.3. Ciò potrebbe comportare che la c.d. "inertizzazione" (non utilizzabilità per altre finalità) delle risorse appostate nel FPV perda la propria valenza, e cioè il vincolo di destinazione, divenendo tali risorse disponibili per altre finalità.

In tal modo, verrebbe a concretizzarsi una fattispecie di elusione contabile, laddove le somme "inertizzate", non essendo correlate a corrispondenti obbligazioni da onorare per le finalità proprie della costituzione del fondo,

venissero a configurarsi quale non giustificato "accantonamento", poiché svincolato dal regime proprio delle disponibilità di fine esercizio, non impegnate e non impegnabili, con alterazione del calcolo del risultato di amministrazione (art. 42 d.lgs. n. 118/2011).

6.4. Nel caso di specie, la reimputazione al solo primo esercizio dei residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale evidenzia una carenza di programmazione e una conseguente irregolarità contabile nell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, in quanto l'esigibilità dei residui passivi non risulta essere stata determinata correttamente.

7. Fondo perdite società partecipate

7.1 Dall'esame del Questionario e dalle risultanze istruttorie è emersa la presenza, nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017, di un "Fondo perdite società partecipate" dell'importo di € 253,53. Il Comune di Riolo Terme fa sapere che tale fondo è "*relativo alle perdite di Stepra*".

Dalla documentazione contabile esaminata si evince che l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna (partecipato al 16% dal Comune di Riolo Terme) presenta una perdita pari a € -16.884,04 nell'anno 2016 (aumentata di € -230.171,91 nell'anno 2018, come da indicazioni riportate nel bilancio di previsione del Comune per il triennio 2020/2022). Il Comune, sentito sul punto, osserva che "*non essendo l'Ente Parco né Azienda Speciale, né Istituzione, né Società si ritiene non dovuto l'accantonamento per perdite relative*".

7.2 La Sezione, preliminarmente, rileva che l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna – che ha sede presso il Comune di Riolo Terme e si avvale per la propria operatività del personale dipendente del Comune medesimo – è incluso nel perimetro del bilancio consolidato del Comune di Riolo Terme. Pertanto, a prescindere dalla categoria cui tale ente con "*personalità giuridica di diritto pubblico*" e ai cui costi di gestione devono contribuire *ex lege* gli enti locali partecipanti (cfr., rispettivamente, art. 3, comma 9, e art. 3, comma 11, della l.r. n. 24/2011) possa essere formalmente assimilato, è innegabile la rilevanza dei relativi rapporti finanziari per il mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune. Di conseguenza, in presenza di un rischio di passività potenziali derivanti dalle perdite dell'ente strumentale partecipato, il principio di prudenza impone in ogni caso la valutazione circa la necessità di costituire un adeguato fondo accantonato a norma dell'art. 187, primo comma, del Tuel.

7.3 In conclusione, nel prendere atto della posizione del Comune e

considerato che l'eventuale rilevanza sostanziale delle perdite dell'Ente partecipato può emergere solo a partire dal rendiconto 2018, la Sezione si riserva di approfondire la questione in occasione dell'esame dei rendiconti dei periodi finanziari successivi.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Riolo Terme:

- richiama l'attenzione dell'Ente alla scrupolosa osservanza delle regole contabili poste a presidio degli equilibri di bilancio e dei principi in tema di armonizzazione contabile;

- invita l'organo di revisione a mantenere una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Riolo Terme.

Così deciso nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 18 giugno 2020.

Il presidente
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)

Il relatore
Khelena Nikifarava
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di
apposizione della firma del Funzionario preposto

Il funzionario preposto

Rossella Broccoli

(firmato digitalmente)